



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale
Sezione Presenze
Il Responsabile

N. Reg. 553/08

Roma 23 aprile 2008

**Oggetto: Adozioni/Affidamenti
Congedo di Maternità/Paternità e Congedo Parentale**

La Legge 24 dicembre 2007 n. 244, all'art. 2 (da comma 452 a comma 456), porta in materia di adozioni/affidamenti nazionali ed internazionali rilevanti modificazioni con specifico riguardo per i congedi per maternità/paternità e congedi parentali, nell'intento sostanziale di equiparare i diritti dei genitori adottivi e, quanto più possibile per gli affidatari, a quelli dei genitori naturali.

Pertanto, a seguito delle nuove disposizioni introdotte in materia dalla Legge Finanziaria 2008, con la sostituzione degli artt. 26, 31, 36 e l'abrogazione degli artt. 27 e 37 del D.lgs n. 151/2001, si riporta in sintesi, qui di seguito, la disciplina dei congedi di maternità/paternità e parentali spettanti in caso di adozioni/affidamenti.

CONGEDO DI MATERNITA'/PATERNITA'

Soggetti destinatari - Benefici

Alla lavoratrice madre che abbia adottato **un minore spetta un congedo di maternità pari a 5 mesi.**

Per decesso o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo o in seguito a rinuncia, anche parziale, della madre il congedo **spetta al lavoratore padre.**

Il congedo di maternità/paternità è riconosciuto a prescindere dall'età del bambino e spetta per l'intero periodo anche nell'ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.

Modalità di fruizione

- **In caso di adozione nazionale**, andrà usufruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia;
- **In caso di adozione internazionale**, potrà essere utilizzato, totalmente o in parte, anche prima dell'ingresso in Italia del minore e cioè **durante il periodo di permanenza all'estero** per incontrare il minore e per definire l'iter adottivo. La durata della permanenza all'estero, anche frazionata, dovrà essere **certificata dall'Ente autorizzato** a curare la procedura di adozione.

Se il genitore adottivo non richiede per la permanenza all'estero il congedo di maternità/paternità o lo richiede in parte, ha comunque diritto per tale permanenza all'estero ad usufruire **di un congedo non retribuito**, senza diritto ad alcuna indennità. In tal caso il giorno successivo all'ingresso del minore in Italia potrà usufruire dei previsti 5 mesi di congedo per maternità/paternità o del residuo periodo non ancora fruito.

Anche per l'adozione internazionale il diritto spetta per il periodo di 5 mesi pure nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

- **In caso di affidamento** di un minore il congedo di maternità/paternità può essere usufruito entro i primi 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi in modo continuativo o frazionato, complessivamente tra i due genitori dipendenti.

Documentazione da presentare all' Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

- domanda da parte del dipendente interessato;
- certificazione del Tribunale dei minori competente che attesti la trascrizione del provvedimento di adozione (in originale o copia conforme autenticata);
nel caso di adozione internazionale, in aggiunta, va prodotta la certificazione dell'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione che riporti la durata del periodo di permanenza all'estero (in originale o copia conforme autenticata).

CONGEDO PARENTALE

Soggetti destinatari - Benefici

Spetta, in caso di adozione nazionale o internazionale e d'affidamento, ad entrambi i genitori adottivi o affidatari.

In caso di adozione contemporanea di più minori entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale, nei termini sottoindicati, per ciascun figlio adottato.

Modalità di fruizione

Il congedo parentale ha una durata complessiva di undici mesi (tra i due coniugi), col limite individuale, però, di sei mesi per la madre e di sette mesi per il padre. Il limite individuale è elevato fino a dieci mesi, in favore di uno dei due coniugi, in caso di morte dell'altro coniuge o di abbandono del figlio adottato da parte dell'altro genitore od anche in caso di affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori.

Il congedo può essere usufruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, **entro 8 anni dall'ingresso** del minore in famiglia e, comunque, **non oltre il raggiungimento della maggiore età.**

Di norma, è prevista una retribuzione pari al 100% per i primi 30 giorni e al 30% per i soli successivi 5 mesi, usufruiti nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Documentazione da presentare all' Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale:

apposito modulo distinto dalla sigla CP (congedo parentale) per l'astensione facoltativa, da compilarsi in tutte le sue parti, reperibile sul sito: **www.cnr.it – utilità – circolari e direttive CNR – circolari – anno 2002 – N. 9/2002.**

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Maria Gabriella Prata

CP